

Parere della Fondazione studi dei consulenti sulla procedura prevista dal Jobs act

# Co.co.co. stabili, bonus doppio

## Con l'assunzione illeciti estinti ed esonero contributivo

DI DANIELE CIRIOLI

**D**oppio appeal per la procedura di stabilizzazione degli ex co.co.co. prevista dalla riforma Jobs act. Oltre all'estinzione degli illeciti connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, infatti, le aziende potranno fruire dell'esonero contributivo triennale previsto dal ddl stabilità 2016 sulle assunzioni a tempo indeterminato. A sostenerlo è la Fondazione studi consulenti del lavoro nel parere n. 3/2015, rispondendo a un quesito sulla procedura di stabilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative prevista dal dlgs n. 81/2015 e che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio.

La stabilizzazione. Allo scopo di promuovere il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il dlgs n. 81/2015 ha previsto, dal 1° gennaio 2016, la possibilità per i datori di lavoro privati di godere di un particolare privilegio qualora procedano all'assunzione a tempo inde-

Incentivi doppi	
La stabilizzazione	Dal 1° gennaio i datori di lavoro possono fruire della stabilizzazione di ex co.co.co., assumendoli per almeno 12 mesi
Primo incentivo	La stabilizzazione comporta l'estinzione degli illeciti connessi all'erronea qualificazione dei rapporti di lavoro
Secondo incentivo	L'assunzione conseguente alla stabilizzazione dà diritto all'esonero contributivo triennale (nuova versione prevista dal ddl stabilità 2016)

terminato di ex co.co.co., anche a progetto o con partita Iva. Il privilegio consiste nell'estinzione di tutti gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione dei rapporti di lavoro, ad eccezione degli illeciti accertati a seguito di ispezioni fatte in data antecedente all'assunzione.

**L'esonero contributivo triennale.** La legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014) prevede, a favore di chi arruoli disoccupati da almeno sei mesi, uno sgravio totale dei contributi per la durata di tre anni, nel limite di 8.060 euro all'anno.

L'incentivo spetta soltanto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche se a part-time o con job sharing, effettuate nell'anno 2015. Il disegno di legge Stabilità del 2016 ne prevede la proroga in una nuova versione, però, ridotta per le stesse assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2016.

**Il cumulo dei benefici.** La Fondazione spiega di aver ricevuto richieste di parere sulla possibilità per un'azienda di fruire dell'esonero contributivo, previsto dal ddl Stabilità 2016, in caso di stabilizzazione di co.co.co. a partire dal 1° gennaio 2016. Cosa dubbia,

secondo gli interpellanti, per due ragioni: per l'art. 31 del dlgs n. 150/2015, che sancisce l'esclusione dal beneficio degli sgravi quando l'instaurazione di un rapporto di lavoro rappresenta l'attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva; e per l'art. 54 del dlgs n. 81/2015, il quale prescrive, ai fini della stabilizzazione, la forma del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la durata non inferiore a 12 mesi.

**Il parere dei consulenti.** Secondo la Fondazione il dubbio è infondato ed è pos-

sibile cumulare le misure: stabilizzazione e nuovo esonero contributivo triennale. Il punto nodale, si legge nel parere, sta nella «considerazione che la procedura di stabilizzazione si attiva su espressa volontà delle parti, e solo dopo la legge regola quale forma contrattuale adottare per l'ex collaboratore». Pertanto, non sussiste alcun obbligo legale alla stabilizzazione, ma solo condizioni obbligatorie per la sua attuazione che è rimessa del tutto alla (sola) volontà di entrambe le parti, così come la sua attuazione concreta. D'altronde, conclude il parere della Fondazione, va considerato pure che il processo di stabilizzazione rappresenta una delle iniziative di un disegno più ampio del piano del Jobs act, finalizzato al maggior utilizzo dei contratti di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto, negare l'esonero contributivo a chi si sia avvalso della stabilizzazione, risulterebbe anche incoerente sul piano sistematico, oltre che insostenibile sul piano giuridico.